



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

**INTERVENTI ECONOMICI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA
DEI FABBRICATI RESIDENZIALI**

Allegato alla delibera consiliare n°11/03 del 28.07.2003

REGOLAMENTO

Relativo agli interventi economici per lavori di tinteggiatura dei fabbricati residenziali compresi nel territorio catastale del Comune di Sagron Mis.

Art. 1

Sono soggetti alle presenti norme tutti i fabbricati residenziali, singoli o agglomerati, esistenti in Sagron Mis. Finalità primaria delle presenti disposizioni è la conservazione del patrimonio edilizio.

Art. 2

I proprietari interessati alle opere di tinteggiatura esterna dei fabbricati di cui al punto 1), dovranno presentare istanza, su apposito modulo predisposto dal Comune, corredata dai seguenti elaborati:

- a) estratto mappa con individuazione dell'immobile;
- b) fotografie a colori delle facciate e dei particolari decorativi quali affreschi, decori, modanature, poggioni, legni, ecc...

Art. 3

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, rilascerà apposita autorizzazione contenente le modalità esecutive delle opere e più precisamente disporrà:

- a) il trattamento del sottofondo, con la raschiatura, pulitura e stuccatura dell'esistente;
- b) la stesura di una mano isolante al solvente;
- c) la pittura, nella tinta indicata, a due mani di lavabile idrorepellente al quarzo;
- d) il trattamento dei legni tutti nelle tinte e con le modalità esecutive di volta in volta opportune;
- e) il recupero, la protezione o il rifacimento di eventuali elementi di decoro o di pregio artistico e architettonico.

Art. 4

Nel caso di rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere eseguiti nella stretta osservanza delle prescrizioni che il Sindaco darà come al punto 3).

Art. 5

I fabbricati dovranno essere ritinteggiati e rintonacati nella loro totalità, senza esclusione di parti o elementi, per avere una uniformità e completezza di intervento.

Art. 6

Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze concesse per l'immobile su altre leggi di settore.

Art. 7

Per beneficiare del contributo dovranno essere trascorsi almeno 10 (dieci) anni dall'ultima tinteggiatura del fabbricato. Tale intervallo di tempo dovrà essere attestato con apposita dichiarazione autenticata.